



**ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE
DELLA PROVINCIA DI VERCELLI**

Via G. Ferraris 58 – 13100 Vercelli

segreteria@opivercelli.it

vercelli@cert.ordine-opi.it

**CAPITOLATO PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE
DELLA PROTEZIONE DEI DATI DI CUI ALL'ART. 37
DEL REGOLAMENTO EUROPEO PRIVACY UE/2016/976**

PREMESSA

L'Ordine delle Professioni Infermieristiche della Provincia di Vercelli (di seguito Ordine provinciale) è un ente pubblico non economico sussidiario dello Stato regolato dal DLCPs 13 settembre 1946 n. 233, dal DPR 5 aprile 1950 n. 221 e dalla L. 11 gennaio 2018 n. 3. Le attività e le competenze sono regolate dalla legge e nel corso delle proprie attività vengono trattati dati personali relativi agli Infermieri e Infermieri Pediatrici iscritti ai relativi Albi professionali sia per la predisposizione, apertura, chiusura e archiviazione dei fascicoli personali sia per l'eventuale predisposizione di istruttorie per la celebrazione di procedimenti disciplinari. Le attività vengono erogate mediate l'utilizzo di fascicoli cartacei, elettronici e l'utilizzo di banche dati centralizzate a carico della Federazione degli Ordini delle Professioni Infermieristiche (di seguito FNOPI).

1) OGGETTO DEL SERVIZIO

Le prestazioni da fornire nell'ambito del servizio sono quelle definite negli artt. 38 e 39 del Regolamento europeo Privacy UE/2016/679, come di seguito riportato in via generale e a titolo esemplificativo:

- a) Informare e fornire consulenza al titolare del trattamento e ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal regolamento, nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;
- b) Sorvegliare l'osservanza del predetto Regolamento, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché alle politiche del titolare del trattamento in materia di protezione dei dati personali;
- c) Predisporre la documentazione relativa alla valutazione dei rischi;
- d) Definire l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa al trattamento;
- e) Fornire su richiesta un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento;
- f) Verificare la corretta conservazione dei documenti privacy;
- g) Controllare che le eventuali violazioni dei dati personali siano correttamente documentate, notificate e comunicate;
- h) Cooperare con l'autorità di controllo;
- i) Fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;
- j) Organizzare riunioni con il Titolare e i dipendenti coinvolti nell'attuazione delle misure di sicurezza al fine di fornire un allineamento sull'evoluzione normativa e sulle conseguenti implicazioni sul sistema di gestione privacy dell'Ordine provinciale;
- k) Valutare gli impatti dei nuovi progetti sulla protezione dei dati personali, fornire, se richiesto, un parere in merito alla conduzione della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati;
- l) Fungere da interfaccia ordinaria verso le autorità, in accordo con il Titolare del trattamento.

In considerazione delle specificità dell'Ordine provinciale è richiesta, in particolare, la verifica sull'adeguatezza della documentazione e delle misure già adottate in materia di sicurezza e protezione del dato, nonché delle procedure esistenti, per supportare il Titolare nell'adozione degli eventuali adeguamenti sia delle misure tecnologiche ed amministrative necessarie per il rispetto della normativa.

2) DURATA DEL SERVIZIO

Il servizio decorrerà dal giorno successivo alla data di stipula e avrà durata per mesi ventiquattro.

3) REQUISITI RICHIESTI

Al fine della partecipazione alla procedura di affidamento i partecipanti dovranno possedere i seguenti requisiti:

- a) Essere operatori economici (individuali e non) legalmente costituiti, disciplinati secondo l'art. 45 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
- b) Essere iscritti al registro delle imprese per attività inerente all'oggetto del servizio;
- c) Assenza di motivi di esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche di cui all'art. 80 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
- d) Idonea capacità tecnico professionale di cui all'art. 83 comma 6 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. l'operatore economico dovrà fornire un'autocertificazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante riportante il nominativo di almeno un dipendente/professionista che 1) sia in possesso di laurea in discipline legali o tecniche; 2) abbia maturato un'esperienza pari ad almeno sei anni in materia di privacy; 3) abbia ricoperto il ruolo di DPO presso soggetti pubblici o privati; 4) sia in possesso del certificato di abilitazione in materia di privacy rilasciata da un ente certificatore.

A pena di esclusione dovrà essere allegato il curriculum del professionista le cui dichiarazioni sono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 da cui risulti il possesso dei requisiti di cui all'art. 1, lett. e), nonché copia della certificazione conseguita in materia di privacy rilasciata da ente certificatore.

4) TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

A pena di esclusione, l'offerta e la documentazione ad essa relativa devono pervenire in modalità telematica attraverso l'indirizzo PEC dell'Ordine provinciale vercelli@cert.ordine-opi.it ovvero, consegnate a mano presso la segreteria amministrativa nei giorni e negli orari di apertura al pubblico, entro il 15/11/2023. In particolare, all'offerta, pena l'esclusione, dovrà essere allegato:

- a) Il presente capitolato, senza aggiunte, modifiche o integrazioni, sul quale dovrà essere apposta la firma digitale del legale rappresentante (o procuratore delegato) per l'integrale accettazione di tutte le clausole in esso contenute;
- b) La dichiarazione relativa all'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs n. 50/2016;
- c) Certificazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante riportante il nominativo di almeno un dipendente in possesso dei requisiti richiesti;
- d) Curriculum del dipendente/professionista sottoscritto con firma digitale, le cui dichiarazioni sono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, riportante in particolare:
 - a. Tipologia di laurea posseduta, l'Università e la data del conseguimento del titolo;
 - b. I soggetti pubblici o privati presso cui è stata maturata la specifica esperienza in materia di privacy;
 - c. La descrizione delle attività svolte per ciascuna esperienza con la data di inizio e fine espressa in mese e anno;
- e) Copia della certificazione in materia di privacy rilasciata da un ente certificatore.

5) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'assegnazione dell'incarico avverrà previo esame da parte del Consiglio Direttivo dell'Ordine provinciale della domanda di partecipazione inoltrata agli indirizzi degli Ordini stessi.

L'assegnazione dell'incarico avverrà con aggiudicazione sottosoglia, come previsto dal "Regolamento di amministrazione e contabilità" dell'Ente in quanto trattasi di importo inferiore al tetto previsto dalla normativa vigente e l'aggiudicazione avverrà in base al criterio "**prezzo più basso**".

Per quanto non espressamente indicato nel presente capitolato si rimanda a quanto prevedono in materia le norme vigenti.

L'Ordine provinciale si riserva di non procedere all'aggiudicazione o di revocare la procedura in caso di sopravvenute ragioni di interesse dell'Ente. Lo stesso potrà procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida.

6) CRITERI DI ESCLUSIONE

Saranno esclusi i concorrenti:

- a) Che abbiano presentato un'offerta sottoposta a condizioni, ovvero nella quale siano state sollevate eccezioni di qualsiasi natura alle condizioni contrattuali specifiche del capitolato tecnico o che non risponda alle prescrizioni minime indicate nella documentazione;
- b) Abbiano presentato offerte e documentazione senza firma digitale o in mancanza dei requisiti richiesti;
- c) Siano coinvolte in situazioni oggettive lesive della par condicio tra i concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte;
- d) Che al seguito di verifiche e controlli da parte dell'Ordine provinciale risultino non veritiere le dichiarazioni rese ai sensi del DPR n. 445/2000.

7) STIPULA DEL CONTRATTO

È a carico dell'aggiudicatario l'imposta di bollo.

8) CONDIZIONI CONTRATTUALI

8.1 modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali

- 1) L'Impresa si impegna ad eseguire le attività oggetto del presente capitolato nel rispetto di tutte le norme e delle prescrizioni tecniche in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso della durata del contratto;
- 2) Il responsabile/referente del servizio nominato dalla Società ha la responsabilità per il buon andamento e la corretta esecuzione del servizio aggiudicato

8.2 importo del contratto, modalità di fatturazione e pagamento

- 1) I servizi prestati saranno remunerati secondo il prezzo indicato nell'offerta economica aggiudicata;
- 2) Il predetto corrispettivo si riferisce ai servizi prestati a regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità contrattuali ed è remunerativo di ogni prestazione effettuata dal fornitore. Lo stesso è stato

determinato a proprio rischio dal fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, ed è, pertanto, fisso e invariabile, facendosi carico di ogni relativo rischio e/o alea.

Il servizio sarà effettuato con cadenza trimestrale. Ai fini della fatturazione elettronica di cui al DM n. 55/2013, il Codice Univoco Ufficio dell'Ordine provinciale di Vercelli e che dovrà essere riportato nelle fatture è UFMXQM, il CF 80005320025; l'Ordine provinciale rientra tra le pubbliche amministrazioni soggette alle disposizioni di cui all'art. 17-ter del DPR 633/72 (split payment). Le fatture saranno liquidate entro trenta giorni dalla data di ricevimento (protocollo dell'Ordine) previa effettuazione delle seguenti verifiche:

- a) Verifica di regolare esecuzione da parte del RUP;
 - b) Verifica di regolarità che l'Ordine provinciale effettuerà mediante acquisizione presso i competenti uffici del "Documento Unico di Regolarità Contributiva" DURC. Ove il DURC dovesse risultare irregolare, l'Ordine provinciale procederà ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.lgs 50/2016.
- 3) L'impresa assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
- 4) Sono a carico dell'impresa tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali.

8.3 oneri specifici a carico dell'impresa

- 1) Per tutta la durata del contratto, l'impresa, oltre a quanto previsto nel presente capitolato tecnico, è tenuta al rispetto delle seguenti specifiche obbligazioni:
 - a) Osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni, tutte le indicazioni operative di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno comunicate dall'Ordine provinciale;
 - b) Comunicare senza indugi all'Ordine provinciale ogni circostanza idonea ad avere influenza sull'esecuzione del contratto in tutte le sue fasi, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi degli eventuali nuovi responsabili, ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nonché eventuali fusioni, incorporazioni o trasferimenti di azienda che la riguardano.
- 2) Sono a carico dell'impresa, intendendosi remunerati con i corrispettivi indicati nell'offerta economica, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi gli oneri relativi al personale addetto alla esecuzione della fornitura e gli oneri per la sicurezza, nonché ai connessi oneri assicurativi.

8.4 obblighi di riservatezza

- 1) L'impresa si obbliga, anche successivamente alla cessazione del rapporto contrattuale, in relazione ai dati e informazioni di cui venga a conoscenza in occasione della predisposizione dell'offerta e/o dell'adempimento delle prestazioni contrattuali:
 - a) A garantirne la segretezza impegnandosi ad impedirne qualsiasi divulgazione;
 - b) A non eseguirne copie, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi genere e a non permettere che altri ne eseguano;
 - c) A non farne oggetto di utilizzazione per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dello stesso.

- 2) L'impresa si obbliga a prescrivere – a tutti i dipendenti ed a tutti coloro, ivi comprese le imprese, gli esperti ed i professionisti, che collaborino alla compilazione dell'offerta o all'erogazione delle prestazioni contrattuali – la più rigorosa osservanza dell'obbligo di riservatezza di cui sopra.

8.5 responsabilità

- 1) L'impresa si impegna ad ottemperare nei confronti dei propri dipendenti a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti i relativi oneri.
- 2) L'impresa si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti impegnati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi di lavoro applicabili alla categoria e in genere, da ogni altro Contratto Collettivo successivamente stipulato per la categoria stessa.
- 3) L'impresa si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Ordine provinciale, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali derivanti dalla legge o da contratto collettivo e ai rapporti in materia di lavoro che trovano la loro origine in contratti collettivi e che prevedono il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei lavoratori.
- 4) L'impresa assume a proprio carico ogni responsabilità in caso di infortunio al proprio personale.
- 5) L'impresa è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali e immateriali, diretti ed indiretti, causati dall'esecuzione del contratto, nonché da fatto o omissione, dei propri dipendenti, consulenti, e collaboratori, all'Ordine provinciale e a terzi.
- 6) L'impresa si impegna mantenere indenne l'Ordine provinciale da tutte le conseguenze derivanti da negligenza, omissioni o inosservanza nell'esecuzione delle norme e prescrizioni anche tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
- 7) In caso di inadempimento da parte dell'impresa a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Ordine provinciale avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

8.6 penali

- 1) L'impresa riconosce all'Ordine provinciale, ferma restando la possibilità di chiedere il risarcimento di ogni ulteriore danno il diritto di applicare le penali di seguito indicate:
 - a) Nel caso di ritardo sui tempi di consegna o di erogazione del servizio, non imputate alla stazione appaltante, una penale nella misura del 1% per ciascun giorno di ritardo fino ad un massimo del 10% del corrispettivo globale di aggiudicazione. Oltre tale limite la stazione appaltante potrà risolvere il contratto.
- 2) Per procedere all'applicazione delle penali, il RUP notificherà all'impresa, a mezzo PEC, una contestazione dei singoli aspetti riscontrati, a fronte della quale l'impresa potrà fornire, stesso mezzo, le proprie controdeduzioni entro e non oltre tre giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione. In caso di mancato riscontro della contestazione o mancato accoglimento delle controdeduzioni, si procederà all'applicazione delle penali, fermo restando che l'impresa dovrà provvedere al corretto adempimento delle obbligazioni per le quali si è resa inadempiente.
- 3) L'Ordine provinciale potrà compensare i crediti derivanti dalle penali previste dal presente paragrafo con quanto dovuto a qualsiasi titolo all'impresa.

- 4) L'Ordine provinciale potrà applicare all'impresa penali sino alla concorrenza della misura massima del 10% del corrispettivo globale di aggiudicazione. Oltre tale limite ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

8.7 modifica, cessione del contratto e dei crediti, risoluzione e recesso

- 1) Fermo restando quanto stabilito dall'art. 106 del D.lgs n. 50/2016, è fatto divieto all'impresa di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto; l'Ordine provinciale, in ogni caso, non riconoscerà efficacia alla cessione;
- 2) La cessione a terzi, in qualsiasi forma, dei crediti derivanti all'impresa dal contratto, nonché il conferimento di procure all'incasso, sono ammesse secondo le condizioni e le modalità descritte nell'art. 106 del D.lgs n. 50/2016 e saranno sottoposte di volta in volta a specifica approvazione del Consiglio Direttivo dell'Ordine provinciale.
- 3) In caso di inosservanza dei divieti sopraindicati l'Ordine provinciale avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermi restando i diritti di esecuzione in danno e del risarcimento di ogni maggior danno e spesa.
- 4) Restano salve le ipotesi di risoluzione e/o di recesso previste dagli artt. 108 e 109 del D.lgs n. 50/2016.

11) FORO COMPETENTE

- 1) Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine alla formazione, alla conclusione, all'interpretazione, all'esecuzione, alla validità, all'efficacia ed alla risoluzione del contratto, sarà competente il Foro di Vercelli.

12) DISCIPLINA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

- 1) Le parti, con riferimento al trattamento dei dati personali relativi al presente contratto, garantiranno il rispetto della normativa prevista dal Regolamento Europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali. Con apposito provvedimento l'impresa affidataria sarà nominata Responsabile Esterno del Trattamento dei Dati Personali.
- 2) Il Titolare del trattamento dei dati personali è l'Ordine Provinciale. Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è contattabile ai seguenti indirizzi PEC vercelli@cert.ordine-opi.it

Per accettazione

Il Presidente dell'Ordine provinciale